

Sez. 1 Civile , Sentenza n. 1837 del 26 Gennaio 2011 (Rv. 616332)

Presidente: Luccioli MG. Estensore: Felicetti F. Relatore: Felicetti F. P.M. Patrone I. (Conf.)
L. contro R. ed altri

(Rigetta, App. Torino, 12/01/2010)

002005 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - Diritto del minore a vivere nell'ambito della famiglia naturale - Comprovata mancanza di capacità genitoriale per un tempo protratto ed incompatibile con l'armonico sviluppo psico-fisico del minore - Situazione di abbandono - Sussistenza - Affidamento etero-familiare - Configurabilità - Esclusione.

L'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario - considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Pertanto, è immune da vizi l'accertamento dello stato di abbandono, nel caso in cui non sia sopravvenuta l'autonomia genitoriale necessaria - pur dopo i necessari e reiterati interventi dei servizi sociali e nonostante la collaborazione e l'affetto dimostrati per il minore dal genitore - e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di uno stabile contesto familiare, con conseguente legittimo rigetto della domanda di affidamento etero-familiare, il quale ha per legge carattere solo temporaneo.